

Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G11410 del 09/08/2017

Proposta n. 14588 del 04/08/2017

Oggetto:

BERG S.p.A. - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) resa Determinazione B0201 del 30/01/2009 e s.m.i. relativa all'impianto di gestione rifiuti sito in Loc. Fontana Grande, Via strada ASI n. 4 in comune di Frosinone per incremento dei quantitativi dei rifiuti non pericolosi in ingresso pari a 13.000 t/anno. Precisazioni alla determinazione G09430 del 06/07/2017

Oggetto: BERG S.p.A. - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) resa Determinazione B0201 del 30/01/2009 e s.m.i. relativa all'impianto di gestione rifiuti sito in Loc. Fontana Grande, Via strada ASI n. 4 in comune di Frosinone per incremento dei quantitativi dei rifiuti non pericolosi in ingresso pari a 13.000 t/anno. Precisazioni alla determinazione G09430 del 06/07/2017

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all'Architetto Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 "Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.";

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)” così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2010 n. 35;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

PREMESSO che con Determinazione n. B0201 del 30/01/2009 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla società D.S.I. Servizi Industriali s.r.l. - P.IVA e C.F. 01656790605, avente sede legale ed operativa in Comune di Frosinone (FR) in località Fontana Grande - Strada ASI n. 4, per la gestione di un impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

PRESO ATTO che la medesima Determinazione B0201 del 30/01/2009 è stata modificata:

- con Determinazione n. C2440 del 14/10/2010 in merito allo scarico in condotta fognaria consortile;
- con Determinazione n. B03255 del 31/5/2012 per migliorie impiantistiche e variazioni nella gestione di codici CER senza apportare variazioni nei quantitativi dei rifiuti già autorizzati;
- con Determinazione n. B00767 del 06/3/2013 009 per sostituzione impianto chimico-fisico tradizionale esistente con un impianto chimico-fisico a processo Fenton con potenzialità di 15 mc/h, spostamento dell'impianto chimico-fisico a processo Fenton da 25 mc/h esistente nella posizione attualmente occupata dal chimico-fisico che verrà dismesso, con miglioramento della fase di trattamento, spostamento del flottatore esistente in testa alla linea chimico-fisico a processo Fenton da 25 mc/h e implementazione dell'attuale stazione di sgrigliatura con un classificatore di sabbie;
- con Determinazione n. G17377 del 02/12/2014 per l'aumento pari al 10% dei quantitativi dei rifiuti speciali liquidi non pericolosi assentiti, ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
- con Determinazione n. G09704 del 04/8/2015 per ampliamento con nuova piattaforma per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e ristrutturazione con aumenti qualitativi e quantitativi;
- con Determinazione G13314 del 03/11/2015 per la voltura richiesta da D.S.I. S.r.l. a Berg S.p.A. CF e P.IVA 01656790605 avente sede legale ed operativa in Comune di Frosinone (FR) in località Fontana Grande - Strada ASI n. 4, (di seguito Società) per cambio denominazione e forma della società medesima;
- con Determinazione G16092 del 16/12/2015 per presa d'atto del Certificato di collaudo relativamente alla Modifica sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0201 del 30/01/2009 e s.m.i. relativa ad ampliamento e ristrutturazione dell'impianto con aumenti qualitativi e quantitativi;
- con Determinazione G09371 del 11/08/2016 per ottimizzazione dei flussi di aria aspirata in costanza delle autorizzazioni relative alle emissioni e copertura delle vasche;

ATTESO che con determinazione G09430 del 6/7/2017 è stata approvata la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 con l'aumento dei quantitativi in ingresso di rifiuti liquidi non pericolosi pari a 13.000 t/anno

CONSIDERATO che in realtà la Società con nota prot. 239 del 17/6/2017 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 309609 del 19/6/2017 aveva presentato istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 *“consistente nell'aumento del 10% del quantitativo trattabile presso l'impianto fino al 31/12/2017 limitatamente ai rifiuti liquidi”* mentre nella determinazione di approvazione sono stati erroneamente indicati *“rifiuti liquidi non pericolosi”*

PRESO ATTO che, come rilevabile dalla documentazione citata, le modifiche previste non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

CONSIDERATO che, la richiesta di modifica come dichiarato nella relazione tecnica citata risulta in linea con quanto previsto in merito all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;

CONSIDERATO che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
- la modifica la cui "verifica" si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l'avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);
- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50% ed in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva;

RICHIAMATO che nella precedente determinazione era richiamato che la Società dovrà adeguare la fidejussione a garanzia delle attività secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico alla Deliberazione di Giunta del 17/4/2009 n. 239 e s.m.i. di un importo aggiuntivo pari a € 130.000;

CONSIDERATO che la specificazione fatta circa la tipologia dei rifiuti liquidi modifica l'importo della polizza già stabilito in euro 130.000 €

RITENUTO quindi dover precisare la precedente determinazione G09430 come sopra indicato

RICHIAMATO che la durata della autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 -octies è pari a anni 16 (sedici) a decorrere dalla data di adozione della Determinazione B0201 del 30/01/2009;

RITENUTO subordinare l'esecutività del presente atto alla trasmissione da parte della Società della integrazione delle garanzie finanziarie di importo pari a € 148.250,00 come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama:

- 1) di precisare che la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 di cui alla determinazione G09430 del 6/7/2017 della autorizzazione integrata ambientale resa con Determinazione B0201 del 30/01/2009 così come integrata con Determinazione G09704 del 04/8/2015 alla Berg S.p.A. CF e P.IVA 01656790605, sede legale ed operativa in Comune di Frosinone (FR) in località Fontana Grande - Strada ASI n. 4, è per l'aumento dei quantitativi in ingresso di rifiuti liquidi pari a 13.000 t/anno di cui 3649 t/anno di rifiuti liquidi pericolosi e 9.351 ton/anno di rifiuti liquidi non pericolosi;
- 2) di subordinare l'efficacia del presente atto alla presentazione da parte della Berg S.p.A. della integrazione delle garanzie finanziarie di un importo pari a alla trasmissione da parte della Società della integrazione delle garanzie finanziarie di importo pari a € 148.250,00 come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità

richiamate nella D.G.R. 239/2009. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

- 3) di disporre che il presente atto sostituisca, nella parte in cui risulti difforme e fermo il resto, quanto previsto dalla Determinazione n. B0201 del 30/01/2009 e s.m.i. e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stessa;

Il presente atto sarà notificato alla BERG S.p.A., trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Frosinone, all'ARPA Lazio Sezione di Frosinone, all'ISPRA Servizio Rifiuti e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex artt.* 29, 41 e 119 del D.Lgs. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (*ex art.* 8 e ss. del D.P.R. 1199/1971).

Il Direttore
Ing. Mauro Lasagna